



Indirizzi guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

A.R.P.A. Piemonte

Gruppo di lavoro ristretto:

Giorgio GIACHINO

Renzo BARBERIS

Marco VOLPE RINONAPOLI

Francesca VALENZANO

Alessandra LACCISAGLIA

Con il contributo di:

Maurizio DI TONNO

Fabrizia MARTELLOSIO

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2. "INDIRIZZI GUIDA" e ASPETTI TECNICO-GIURIDICI	7
2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E CONCETTO DI UTILIZZO.....	7
2.2 UTILIZZI AMMESSI PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO	10
2.3 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'UTILIZZO	16
2.4 RIUTILIZZO NEL SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	19
2.5 RISCHIO DI CONTAMINAZIONE NELLO SCAVO	20
2.6 DOCUMENTI DI VIAGGIO	20
3. DOCUMENTAZIONE DI BASE CHE DEVE ESSERE PRESENTE NEI PROGETTI DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRESENTATI AI SENSI DEI COMMI 2, 3 E 4 DELL'ART. 186 DEL D. LGS. 152/2006	21
4. DESTINAZIONE AD IMPIANTI CHE NE FANNO UN RIUTILIZZO (SEMPRE AL DI FUORI DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI)	22

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Con l'emanazione del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, è stata formulata un'ennesima disciplina delle terre e rocce da scavo (di seguito T&R) operata con la completa riscrittura del previgente art. 186.

Il citato Decreto Legislativo, in vigore dal 13 febbraio 2008, introduce alcuni elementi innovativi rispetto al precedente, ma mantiene purtroppo alcune difficoltà di lettura lasciando ampi margini di interpretazione su talune disposizioni normative.

Al momento attuale non sono state emanate circolari e/o note esplicative riguardo alla corretta applicazione della nuova norma.

Considerato l'arco di tempo già intercorso dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e valutata la necessità di dar corso alle richieste di parere nel frattempo pervenute da parte di enti pubblici e destinatari finali della norma, sono stati elaborati i seguenti indirizzi guida da utilizzarsi come proposta operativa da condividere tra gli operatori ARPA interessati, in attesa di auspicati ed ulteriori chiarimenti ministeriali.

Per una più agevole lettura e comprensione della norma vengono di seguito riportati i testi degli articoli del D.Lgs. 152/2006 di interesse nella gestione delle T&R sia nella versione previgente (in vigore fino al 12 febbraio 2008) sia in quella attuale.

Testo di normativa precedente	Testo di normativa in vigore
<p>Art. 183 – definizioni</p> <p>1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</p> <p>a) <u>rifiuto</u>: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>(...)</p> <p>n) <u>sottoprodotto</u>: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.</p> <p>Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, <u>per trasformazione preliminare s'intende</u> qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il</p>	<p>Articolo 183 - Definizioni</p> <p>1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</p> <p>a) <u>rifiuto</u>: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>(...)</p> <p>p) <u>sottoprodotto</u>: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore <u>non intende disfarsi</u> ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione, o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;4) non debbano essere sottoposti a <u>trattamenti preventivi</u> o a <u>trasformazioni preliminari</u> per soddisfare i requisiti

<p>successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.</p> <p>L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale.</p> <p>Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo.</p> <p>L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive.</p>	<p>merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;</p> <p>5) abbiano un valore economico di mercato.</p>
<p>Art. 184 - classificazione</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p> <p>(...)</p> <p>3. Sono rifiuti speciali:</p> <p>a) (...);</p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché <u>i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;</u></p>	<p>Articolo 184 - Classificazione</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p> <p>(...)</p> <p>3. Sono rifiuti speciali:</p> <p>a) (...);</p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché <u>i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;</u></p>
<p>Articolo 185 - limiti al campo di applicazione</p> <p>1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:</p> <p>(...)</p> <p>d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;</p>	<p>Articolo 185 - Limiti al campo di applicazione</p> <p>1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:</p> <p>(...)</p> <p>b) <u>in quanto regolati da altre disposizioni normative</u> che assicurano tutela ambientale e sanitaria;</p> <p>(...)</p> <p>4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;</p>
<p>Articolo 186 - terre e rocce da scavo</p> <p>1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una</p>	<p>Articolo 186 - Terre e rocce da scavo</p> <p>1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:</p> <p>a) siano <u>impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;</u></p> <p>b) <u>sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;</u></p> <p>c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;</p>

concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.

2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti.

3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all'Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.

5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il

- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette.
- g) In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato **con riferimento alla destinazione d'uso** del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- h) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

L'impiego di terre da scavo **nei processi industriali come sottoprodotti**, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, **devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento**.

Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, **devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività** (Dia).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, **devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista**.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, **sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti** di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.

<p>riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.</p> <p>8. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell'interessato.</p> <p>9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell'interessato.</p> <p>10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.</p>	<p>L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.</p> <p>7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di Via, o di Aia o di permesso di costruire o di Dia.</p>
<p>Titolo V Bonifica di siti contaminati</p> <p>Art. 242 Procedure operative ed amministrative (...)</p> <p>Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, <u>alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento</u> ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. (...)</p>	<p>Titolo V Bonifica di siti contaminati</p> <p>Art. 242 Procedure operative ed amministrative (...)</p> <p>Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, <u>alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento</u> ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. (...)</p>

2. “INDIRIZZI GUIDA” e ASPETTI TECNICO-GIURIDICI

In questo capitolo vengono esaminate le problematiche poste dalla normativa vigente, sia sotto il profilo giuridico che tecnico, con l’obiettivo di individuare linee di indirizzo da seguire nelle fasi istruttorie di esame dei progetti e nelle successive fasi di controllo.

2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E CONCETTO DI UTILIZZO

Ai fini dell’applicazione dell’art.186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. si premette che le terre e rocce da scavo derivanti da opere ed attività di seguito esaminate non devono essere frammiste ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti.

Si riportano di seguito alcune valutazioni relativamente alle attività ed alle opere da cui si generano terre e rocce da scavo ed a cui possibile applicare l’art. 186 del D.Lgs 152/06, previo adeguata valutazione da parte degli organi competenti.

a) Opere che originano terre e rocce da scavo

La normativa in esame è applicabile in linea di principio a tutte le tipologie di cantieri e/o attività che originano terre e rocce da scavo ossia i normali interventi edilizi e le infrastrutture industriali e/o di servizio.

Rispetto alla normativa precedente viene meno il rimando ad attività di “escavazione, perforazione e costruzione” contenuto nella precedente versione dell’art. 186, mentre viene posta come unica condizione quella di essere ottenute come “sottoprodotti” e quindi con espresso rimando alla nuova definizione contenuta all’art. 183, per altro molto più restrittiva della precedente.

Rimane invece invariata la citazione relativa alle gallerie, precisando che le T&R possono derivare anche da questa attività.

Continuano a rimanere escluse, in quanto non specificamente richiamate, le attività da cui si originano fanghi.

b) Materiali provenienti da siti sottoposti a bonifica

Il punto e) dell'art. 186 così recita: “sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto”.

Si tratta di un punto controverso e che si presta ad una duplice interpretazione.

La prima, condivisa dal GdL e da alcune Province che già si sono pronunciate in merito, sembra escludere tassativamente qualsiasi utilizzo di T&R da scavo se prodotte all'interno di siti sottoposti a procedure di bonifica o comunque se contaminati.

Tale divieto nasce dall'assoluta evidenza che la norma contenuta all'art. 186 sulle T&R costituisce un'eccezionalità rispetto alla generale disciplina dei rifiuti (si veda a proposito anche la sentenza Cassazione 23788/07) e come tale impone particolari condizioni tra le quali, con ragionevolezza, vi è quella di escludere la provenienza dei materiali da siti contaminati.

L'intenzione del legislatore è pertanto quella di far sì che il regime “semplificato” creato ad hoc per le T&R, con procedure ed adempimenti assai più snelli rispetto a quelli dei rifiuti, sia sempre mantenuto nettamente separato da quello dei siti contaminati evitando così che materiali contaminati possano perdere la loro rintracciabilità o viaggiare senza formulari ed annotazioni sui registri di carico rendendo difficile un controllo sul flusso di materiali in uscita dai siti.

Da ciò ne deriva che all'interno dei siti contaminati o soggetti a bonifica, l'utilizzo delle T&R non contaminate (aventi cioè concentrazioni di inquinanti al di sotto delle CSC) rientra sempre e comunque nella gestione dei rifiuti secondo le procedure ordinarie o semplificate in vigore.

Il divieto, secondo tale interpretazione, si applica anche alle aree sottoposte in passato ad interventi di bonifica ed ora prive di contaminazioni residue.

Per una corretta applicazione di tale divieto, occorre però che sia ben definita la perimetrazione delle aree contaminate effettivamente interessate alla bonifica, perché è a queste aree che va applicato il divieto. Se, infatti, in fase di perimetrazione iniziale il divieto di utilizzo al di fuori della normativa sui rifiuti può essere precauzionalmente esteso ad un'area vasta, dopo il piano di caratterizzazione tale divieto dovrebbe riguardare solo le aree incluse nella perimetrazione ultima dell'area contaminata. Per questo motivo, occorre che le diverse perimetrazioni che si susseguono con l'avanzare delle fasi di bonifica siano correttamente riportate nell'Anagrafe regionale dei siti da bonificare.

Per quanto riguarda i criteri da seguire per procedere con la perimetrazione iniziale del sito si può fare riferimento alle indicazioni emerse dall'attività del GdL per la gestione dell' Anagrafe regionale dei siti da bonificare. In particolare, per quanto riguarda la perimetrazione del sito in fase di avvio della procedura, si è detto che questa coincide con l'area potenzialmente interessata dal fenomeno di contaminazione, dove si concentreranno le indagini di caratterizzazione. Il criterio con cui

tracciare la perimetrazione del sito dipende necessariamente dalla tipologia di sito stesso: se l'evento di contaminazione riguarda un sito industriale o un'area produttiva in generale, l'area generalmente viene fatta coincidere con il confine di competenza dell'impianto. Tale scelta è del resto coerente con lo spirito della legge che sostanzialmente consente al responsabile di un'area produttiva di gestire la contaminazione all'interno del suo impianto purché sia garantito il rispetto dei limiti tabellari (CSC) in corrispondenza del confine di competenza dell'impianto stesso e purché il rischio calcolato soddisfi i criteri di accettabilità per le destinazioni di uso specifiche. Altre considerazioni possono valere per un'area produttiva di grosse dimensioni in cui l'evento di contaminazione riguarda solo un'area molto piccola e per la quale il responsabile dell'impianto individua una perimetrazione ristretta all'interno del confine del sito. Situazione diversa è invece il caso di uno sversamento accidentale, per il quale non esiste un confine di riferimento e per il quale il confine di proprietà spesso è poco utile a delimitare l'area. In questi casi un criterio condivisibile è quello di riferirsi alla evidenza di contaminazione nella matrice terreno, svincolandosi dalla contaminazione nelle acque sotterranee che, nel caso specifico, poco interessa rispetto all'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Per quanto riguarda invece la perimetrazione del sito in fase di approvazione del progetto operativo di bonifica o in fase di certificazione del sito, è chiaro che a quel punto della procedura le conoscenze relative al sito saranno tali da consentire chiaramente l'individuazione delle aree sottoposte ad intervento di bonifica e pertanto l'Anagrafe potrà riportare come vero e proprio vincolo l'indicazione delle aree all'interno delle quali non sarà consentito l'utilizzo delle T&R ai sensi dell'art.186.

La seconda interpretazione, riportata per completezza ma non condivisa dal GdL, scaturisce dalle definizioni contenute all'art. 240 di cui al titolo V (...per il quale vi è un espresso rimando...), e cioè:

- sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
- bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr).

Alla luce di tali definizioni la norma sembrerebbe applicabile anche ai quei siti nei quali sia stato accertato un superamento delle CSC ma non delle CSR.

Tuttavia, considerato che le CSR sono sito-specifiche, l'ipotesi applicabile si ridurrebbe alla sola quota di T&R con concentrazione di inquinanti inferiori alle CSC presenti all'interno del sito ed idonee rispetto ai limiti previsti per il sito di destinazione.

Esempi: sito contaminato in area industriale negli strati superficiali da idrocarburi.

La bonifica viene effettuata asportato e smaltendo in discarica i primi 2 metri di suolo superficiale.

Le sottostanti T&R previa analisi che ne dimostri l'assenza di contaminazione oltre le CSC del sito di destinazione possono essere utilizzate per reinterri.

Paiono comunque esclusi i terreni nei quali le concentrazioni al di sotto delle CSC siano state in precedenza ottenute con interventi di bonifica.

Questa seconda interpretazione troverebbe conforto anche dalla lettura dell'art. 242 sulle procedure operative ed amministrative di bonifiche laddove prevede che, l'approvazione del progetto operativo di bonifica, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento.

In realtà, il dettato normativo dell'art. 242 si limita a precisare che la gestione delle terre e rocce da scavo all'interno del sito deve essere prevista nel progetto operativo, e che l'autorizzazione al progetto comprende tutte le autorizzazioni necessarie anche per la gestione di questi materiali. La modifica dell'art. 186 non impedisce questa gestione ma afferma chiaramente che non può avvenire al di fuori della normativa sui rifiuti.

2.2 UTILIZZI AMMESSI PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il comma 1 dell'art. 186 definisce le seguenti destinazioni d'uso ammesse:

- reinterri
- riempimenti
- rimodellazioni
- rilevati

Rispetto alla precedente norma non viene più menzionato l'utilizzo per macinati e ciò probabilmente in relazione alla definizione di sottoprodotto e alle condizioni previste per l'utilizzo che impongono il riutilizzo senza preventivo trattamento o trasformazioni preliminari.

Analogamente non è più citato il "riempimento di cave coltivate", ma tale mancanza pare essere compensata dall'introduzione della destinazione d'uso a "rimodellazioni".

Condizioni per l'utilizzo

Cambiano rispetto al passato le condizioni che consentono di considerare le T&R escluse dal regime giuridico dei rifiuti.

Innanzitutto la norma prevede specificatamente che le T&R possono essere riutilizzate a condizione che le stesse siano ottenute come sottoprodotti e cioè, ai sensi dell' art. 183 del D.Lgs. 152/2006:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato.

Le predette condizioni sono poi specificate ed integrate dai seguenti requisiti, elencati dal comma 1 dell'art. 186

- a) impiego diretto nell'ambito di opere e interventi preventivamente individuati e definiti (vedi i successivi commi 2, 3, 4);
- b) certezza dell'integrale utilizzo sin dalla fase della produzione;
- c) utilizzo integrale della parte del materiale scavato destinata all'utilizzo, senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari, fermo restando che le quantità prodotte eccedenti quelle destinate all'utilizzo devono essere gestite con le modalità previste per i rifiuti; assenza di emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito di destinazione;
- d) garanzia di un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che i materiali non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
- f) caratteristiche chimico-fisiche tali che l'utilizzo nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali ecc.; non contaminazione con riferimento alla destinazione d'uso e la compatibilità con il sito di destinazione;
- g) dimostrazione del loro integrale utilizzo.

Problematiche connesse all'utilizzo

Un primo concetto da precisare è quello relativo al fatto che l'utilizzo deve avvenire senza trasformazioni preliminari o trattamenti preventivi.

In tal senso si intende che il materiale deve essere accettato "tal quale" dal ciclo produttivo di destinazione e che ogni lavorazione successiva subita dal materiale sia quella prevista dal ciclo produttivo medesimo.

Rispetto alla tempistica di utilizzo del materiale la norma impone un maggior rigore rispetto al passato non prevedendo, ad esempio, la possibilità di stoccare i materiali senza averne ancora previsto il loro utilizzo.

Per essere considerato T&R il materiale deve avere, fin dalla fase di produzione, certezza dell'integrale utilizzo.

Il progetto di utilizzo deve pertanto essere presentato all'autorità competente prima della produzione delle T&R e, conseguentemente, i requisiti sull'utilizzabilità verificati prima che vengano eseguite le operazioni di escavazione ecc. che daranno origine ai medesimi.

Verifica della contaminazione

Questa verifica è svolta dal produttore ed è accertata dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

Dalla lettura dell'art. 186 sembra emergere che la verifica "deve" essere effettuata, in quanto non è più espressamente citata la possibilità che possa essere sostituita da una autocertificazione.

In realtà, il punto g) del comma 1 dell'art. 186 afferma, in merito alla contaminazione del materiale, solamente che "deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato **con riferimento alla destinazione d'uso** del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione". Benché il successivo comma 6 faccia esplicito riferimento alla caratterizzazione prevista per i siti contaminati, si ha ragione di ritenere che la dimostrazione della compatibilità possa, in alcuni casi, non richiedere una certificazione analitica. E' il caso, ad esempio, del riutilizzo nello stesso sito ove non ci sia cambio di destinazione d'uso e potrebbe essere il caso anche di utilizzi in siti diversi ove non ci sia motivo di ipotizzare una contaminazione e ove la destinazione d'uso lo consenta.

La caratterizzazione, ove richiesta, deve sempre essere preventiva rispetto allo scavo e deve dimostrare il rispetto delle CSC (tabella Allegato 5, parte quarta, Titolo V d. lgs. 152/06) .

In particolare viene richiesto di verificare che il materiale non sia contaminato rispetto alla destinazione d'uso del medesimo e cioè con riferimento al sito presso il quale le T&R saranno reimpiegate.

Per la caratterizzazione dei materiali non viene previsto alcun rimando a successive norme attuative e scompare anche il riferimento alla "composizione media dell'intera massa".

Si tratta pertanto di eseguire sul materiale da utilizzare analisi finalizzate alla verifica dell'osservanza delle specifiche CSC definite nell'allegato 5 al d. lgs. 152/06 per il terreno a destinazione d'uso "verde pubblico, privato e residenziale" e ad uso "commerciale ed industriale" mentre per i terreni ad uso "agricolo" valgono ancora i limiti imposti dalla deliberazione Consiglio del regionale n. 1005-4351, dell'8 marzo 1995 (Linee guida per interventi di bonifica di terreni contaminati).

L'utilizzo di una procedura appositamente pensata per le bonifiche comporta, per la gestione delle T&R da scavo, problematiche relativamente ai seguenti aspetti:

- Ubicazione dei punti di prelievo: nell'iter di bonifica esistono due criteri fondamentali: quello sistematico e quello ragionato e la scelta dei medesimi è sottoposta a parere preventivo degli enti interessati.
- Numero di campioni: nell'iter di bonifica il numero di punti da campionare non risulta definito a priori in quanto sottoposto a preventiva valutazione degli enti interessati. Il numero di campioni risulterà funzione dell'ampiezza areale e verticale da cui si produrranno le T&R oltre che alla storia pregressa del sito di provenienza.
- Set di parametri da ricercare: anche in questo caso nella procedura di bonifica il set viene definito essenzialmente in funzione della "storia" del sito e sottoposto al parere degli enti interessati.

Ubicazione dei punti di prelievo

I criteri da utilizzare nel campionamento, le metodologie di preparazione del campione e le metodologie analitiche devono generalmente essere quelle indicate dal l'Allegato 2 al Titolo V della parte IV del d. lgs. 152/06.

I criteri di individuazione della strategia di campionamento devono tenere in considerazione la storia del sito e la sua conformazione fisica.


Possono essere adottate metodologie di campionamento casuali o sistematiche.

Una metodologia di campionamento che può essere suggerita, soprattutto nel caso di scavi consistenti che facciano prevedere una considerevole diversificazione della tipologia di T&R in funzione della profondità di scavo e che, dunque, consiglino di tenere separati i vari strati anche al fine del loro riutilizzo, è quella del campionamento casuale stratificato (vedi figura estratta da norma UNI10802), che dovrebbe garantire una certa rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale, sia verticale.

figura 3 **Campionamento casuale stratificato**

Legenda

- 1 Confine area di campionamento
- 2 Strato 1
- 3 Strato 2



Numero di campioni

In merito al n° di **campioni** (ognuno dei quali può essere costituito da un certo numero di sottocampioni) da portare ad analisi, si potrebbe fornire una specie di griglia di riferimento in funzione della quantità prevista di terre e rocce.

A puro titolo esemplificativo, la griglia potrebbe essere:

- 1 campione fino a 250 mc
- 2 campioni fino a 500 mc
- 3 campioni fino a 1000 mc
- 4 campioni fino a 2000 mc
- 6 campioni fino a 5000 mc
- un ulteriore campione ogni 5000 mc aggiuntivi.

Nessuno dei campioni deve superare (fatta salva la tolleranza analitica) i valori limite per l'uso del suolo previsto nel sito di scavo e nel sito di destinazione. L'eventuale valutazione della composizione media utile, per esempio, per esprimere più correttamente un giudizio complessivo sulla qualità del materiale scavato, va fatta applicando opportune analisi statistiche ed estimatori dei valori medi dei dati ottenuti, sia nel caso di una valutazione complessiva del materiale da scavare, sia per il singolo strato, qualora si scelga un campionamento stratificato.

Nel caso di superamenti delle CSC da parte di uno o più campioni, potrebbero delinearsi due diverse situazioni:

- a) *Il superamento può essere attribuito, attraverso uno specifico studio, a valori di fondo naturale per alcuni metalli (es. Cr, Ni e As):* in tal caso, il riutilizzo può essere consentito solo nell'ambito dello stesso sito ovvero in un altro sito avente caratteristiche analoghe, cioè parimenti interessato da valori di fondo naturale superiori alle CSC per l'uso residenziale per gli stessi metalli;
- b) *Vengono superate le CSC per l'uso previsto per il sito di scavo (residenziale o commerciale/industriale):* deve essere avviato un piano di caratterizzazione ai fini della eventuale bonifica, e le T&R derivanti vanno considerate dei rifiuti.

Set di parametri

La scelta del set di parametri va fatta in funzione della storia del sito, secondo i criteri generali definiti nel citato Allegato 2 al Titolo V della parte IV del d. lgs. 152/06. Esistono però alcuni casi in cui la caratterizzazione può avvenire per via induttiva, senza cioè richiedere determinazioni analitiche.

Le principali casistiche potrebbero essere:

- E' sufficiente una certificazione induttiva (verifica amministrativa), cioè una autodichiarazione di assenza di contaminazione, per i siti ubicati in aree residenziali e/o

agricole che non siano mai state sottoposte ad utilizzi diversi e per le quali, quindi, la storia del sito faccia presumere una assenza di contaminazione; questa semplificazione è applicabile agli interventi di piccola dimensione, la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale;

- Per i siti ove si superi la produzione di 6000 metri cubi di materiale e per siti ubicati in aree residenziali e/o agricole ove la storia del sito faccia presumere una possibile contaminazione e per i siti in aree industriali/commerciali, le analisi andranno mirate in relazione ai cicli produttivi svolti in loco. La scelta dei parametri va possibilmente fatta dopo un confronto con il dipartimento Arpa territorialmente competente. Un aiuto nella scelta dei parametri si può ricavare, ad esempio, dalle linee guida predisposte dalla Provincia di Milano, che mette a disposizione anche un apposito software (www.provincia.milano.it/ambiente/bonifiche/victoria.html). L'elenco dei parametri sarà sicuramente più consistente per quei siti interessati da lavorazioni che possano far presupporre una potenziale contaminazione (serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti nel passato o attualmente idrocarburi o sostanze etichettate pericolose; impianti ricadenti nell'allegato A del D.M. 16/05/89 e relativi strumenti regionali, nella disciplina dei D.Lgs. 334/1999 e 59/2005, impianti di gestione dei rifiuti).

In merito alle metodiche di analisi, dovranno essere utilizzate quelle previste dal D.Lgs 152/06, allegato V, che prevede l'eliminazione della frazione granulometrica >2cm (da scartare in campo) e le determinazioni condotte sull'aliquota di granulometria < 2 mm.

La verifica della compatibilità con il sito prescelto

Oltre agli aspetti analitici citati nei punti precedenti, riguardanti la composizione chimica dei materiali in riferimento alla destinazione d'uso del sito prescelto (lettera g) del comma 1 dell'art. 186), occorre però ricordare che il punto f) dello stesso comma richiede, sempre in riferimento al sito di destinazione, una valutazione più complessiva della qualità ambientale del sito ed una verifica che l'utilizzo rispetti tutte le norme ambientali, comprese quelle della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette.

Fermo restando l'ovvio rispetto delle norme ambientali, l'applicazione di questo comma richiede che vengano effettuate dall'Ente che autorizza il riutilizzo almeno alcune valutazioni di carattere generale su:

- Compatibilità idrogeologica dell'utilizzo previsto, cioè verifica che l'utilizzo delle terre e rocce nel sito di destinazione non determini, per la qualità dei materiali utilizzati, mutamenti significativi nell'assetto idrologico del sito stesso; questa verifica è sicuramente opportuna nel caso di riempimenti e rimodellamenti di cave;

- Piena compatibilità con il sito di destinazione nel caso che quest'ultimo si trovi all'interno di aree protette o in zone di particolare pregio ambientale; in tal caso, l'autorità competente potrebbe anche richiedere il rispetto di limiti qualitativi maggiormente vincolanti rispetto alle CSC.

Come citato precedentemente, la verifica di compatibilità può prendere in esame anche il caso di valori di fondo naturale superiori alle CSC dell'uso residenziale per alcuni metalli; in Piemonte, è nota la presenza di aree con elevati valori naturali di cromo, nichel e arsenico. In tal caso, lo studio dei valori di fondo deve riguardare sia l'area di scavo, sia quella di destinazione finale e l'uso è accettabile solo nel caso in cui i superamenti siano dovuti allo stesso analita e si possa ragionevolmente affermare una sostanziale similitudine tra sito di scavo e sito di utilizzo.

2.3 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'UTILIZZO

I commi 2, 3, 4 dell'art. 186 individuano distinte procedure amministrative per autorizzare il riutilizzo a seconda dell'opera che ha prodotto i materiali, differenziando tra opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), opere private soggette a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o permesso di costruire, opere pubbliche.

Vale la pena di rilevare che, in nessun caso, è esplicitamente previsto il parere obbligatorio dell'ARPA; ciò non esclude la facoltà di richiedere un parere (non vincolante) all'Agenzia

Nell'ambito delle procedure di VIA l'ARPA sarà altresì consultata in quanto soggetto che fornisce supporto tecnico-scientifico agli enti interessati.

Le procedure sono le seguenti:

a) Opera soggetta a VIA (Art. 186, comma 2)

Il riutilizzo dei materiali deve essere inserito in un apposito progetto approvato dall'autorità titolare del procedimento di VIA.

Il deposito dei materiali in attesa del riutilizzo deve avvenire entro un anno dal momento della produzione, ma può essere esteso sino al massimo a tre anni se il riutilizzo avviene nel medesimo progetto (l'indicazione del progetto dovrebbe ricomprendere una fattispecie più ampia del singolo intervento essendo rivolta ad un insieme di opere inserite in un progetto unitario)

In relazione all'attuale strutturazione della L.R. 40/98 sulla V.I.A. sono previste due possibilità:

1. *Progetti sottoposti alla fase di verifica ex art. 10 della L.r. 40/98:* l'esame degli elaborati avviene sulla base di un progetto preliminare e quindi con un modesto livello di dettaglio.

L'iter si può concludere con l'assoggettamento alla successiva e più dettagliata fase di valutazione ex art. 12 (vedi oltre) oppure con l'esclusione dalla procedura di VIA con eventuali prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo rilasciato dall'autorità competente (es. permesso di costruire). Visto quanto sopra riportato si ritiene opportuno che la pratica di VIA non venga ancora corredata del progetto di recupero di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/06, ma vengano esclusivamente fornite alcune informazioni di primo livello che permettano, già in questa fase, di verificare la correttezza formale delle procedure dal punto di vista tecnico-procedurale.

In particolare si ritiene utile che nello Studio di Impatto ambientale (SIA) vengano fornite indicazioni riguardo i seguenti punti:

- stima dei volumi di terre e rocce da scavo prodotte;
- fasi durante le quali le stesse vengono prodotte con dettagli sulle modalità di scavo previste (es. scavo con pala meccanica, uso di esplosivo, frese, ecc.). Un maggiore dettaglio dovrà essere fornito nei casi in cui è ragionevole prevedersi una contaminazione delle T&R in seguito alle operazioni connesse alla loro produzione (es. frese);
- entità e modalità di recupero in sito delle T&R nell'ambito del medesimo progetto;
- siti e tempi di stoccaggio delle T&R;
- destinazione d'uso del sito di produzione delle T&R;
- sito/i di destinazione delle T&R.

Nel caso in cui il progetto venga escluso dalla fase di valutazione, il progetto di recupero delle T&R, eventualmente corredato da eventuali prescrizioni contenute nella determina di VIA, dovrà essere presentato all'atto della richiesta del permesso di costruire.

2. *Progetti sottoposti alla fase di valutazione ex art. 12 della L.r. 40/98*: l'esame degli elaborati avviene sulla base di un progetto definitivo e quindi con un livello di dettaglio progettuale che consente al proponente di predisporre anche un progetto di riutilizzo delle T&R secondo i dettami dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006. Quest'ultimo deve far parte di un elaborato specifico e non essere genericamente inserito nello Studio di Impatto Ambientale (SIA). Dal punto di vista generale il progetto deve contenere tutte le informazioni previste dal citato art. 186 e riportate di seguito nella specifica scheda. Nel SIA dovranno altresì essere specificati gli impieghi delle T&R all'interno del progetto medesimo e ciò sia nell'ambito di cicli produttivi connessi (es. produzione di calcestruzzo con inerti) sia per la realizzazione di opere quali reinterri, rilevati, riempimenti etc. Qualora il sito di destinazione delle T&R da scavo non coincida con quello di produzione, l'ente titolare del procedimento di VIA convoca il Comune interessato in Conferenza dei Servizi ed acquisisce da questo il parere. Può inoltre prevedersi la possibilità di riutilizzo delle T&R come sottoprodotti (es.

inerti assimilabili ai materiali di cava) nell'ambito di processi industriali , nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettera p) dell'art. 183. Detta ipotesi può essere prevista nel caso in cui il materiale venga conferito ad una ditta che effettua la lavorazione degli inerti di cava la quale, dopo il lavaggio e la selezione, li inserisce nella filiera degli inerti. In questo caso la documentazione dovrà dimostrare il requisito di sottoprodotto (caratteristiche merceologiche, qualità ambientale, ecc.), mancando un sito di destinazione vero e proprio, e dovrà riportare gli estremi del luogo nel quale è prevista la lavorazione del materiale.

b) Attività soggetta a AIA (Art. 186 comma 2)

Le disposizioni relative alle opere soggette a VIA si applicano anche alle attività soggette ad AIA, pur consistendo quest'ultima in un'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

c) Opera privata soggetta a DIA o permesso di costruire (comma 3)

La proposta di utilizzo deve essere presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio e deve contenere tutte le indicazioni previste dal comma 1 e cioè quelle relative alle destinazioni d'uso e alle condizioni per l'utilizzo. Il tempo di deposito in attesa del nuovo utilizzo non può superare un anno.

Poiché la proposta va presentata unitamente al titolo abilitativo edilizio, il soggetto abilitato a riceverla è necessariamente il comune e per esso lo Sportello unico previsto dall'art. 5 del DPR 380/01 ovvero lo Sportello unico delle attività produttive per gli immobili non residenziali di cui all'art. 3 DPR 447/98, nel quale viene realizzata l'opera che produrrà i materiali.

L'assenza della proposta di utilizzo dovrebbe essere ostativa ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Benché la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia specifico compito ed onere di chi le produce, si ricorda che gli Enti che valutano la documentazione relativa alla produzione o al riutilizzo, ai sensi del comma 6 dell'art. 186, hanno il compito di accertare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati e da siti sottoposti ad interventi di bonifica.

d) Opera pubblica (Art. 186 comma 4)

L'utilizzo dei materiali, secondo le destinazioni e le condizioni di cui al comma 2, deve essere previsto nel progetto dell'opera a seguito della quale essi sono prodotti nell'ambito di un "idoneo" allegato redatto e sottoscritto dal progettista. L'autorizzazione al riutilizzo dovrebbe competere alla stazione appaltante.

Il deposito di materiale in attesa di utilizzo non può superare il termine di un anno per le opere private soggette a DIA o a permesso di costruire. Per le opere soggette a VIA, le attività soggette ad AIA e per le opere pubbliche, nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi del deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché non superino i tre anni.

Benché la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia specifico compito ed onere di chi le produce, si ricorda che gli Enti che valutano la documentazione relativa alla produzione o al riutilizzo, ai sensi del comma 6 dell'art. 186, hanno il compito di accertare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati e da siti sottoposti ad interventi di bonifica.

2.4 RIUTILIZZO NEL SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Si ritiene che in anche questo caso ci debba essere un apposito progetto di gestione delle terre e rocce da scavo allegato al progetto dell'opera, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del 186.

Nel caso specifico però, si ritiene che non sia sempre necessaria la caratterizzazione analitica, proprio perchè l'art. 186 mira a salvaguardare la qualità ambientale del sito di destinazione [comma 1, lettere c) ed f)] che, coincidendo nel caso specifico con il sito di produzione, non subirebbe modificazioni negative.

In linea generale si propone di operare nel seguente modo:

- *1° caso – sito residenziale che non cambia la destinazione d'uso* – Non sono richieste analisi, ma solo una dichiarazione che lo scavo e la gestione delle terre e rocce avverrà con modalità tali da evitare contaminazioni da parte dei mezzi di escavazione/movimentazione; ovviamente, nel caso di evidenze di contaminazione al momento dello scavo, deve immediatamente essere avviato un piano di caratterizzazione che verifichi l'eventuale necessità di avvio di un intervento di bonifica:
- *2° caso – sito residenziale che passa a industriale/commerciale* - Non sono richieste analisi, ma solo una dichiarazione che lo scavo e la gestione delle terre e rocce avverrà con modalità tali da evitare contaminazioni da parte dei mezzi di escavazione/movimentazione; anche qui, nel caso di evidenze di contaminazione al momento dello scavo, deve immediatamente essere avviato un piano di caratterizzazione che verifichi l'eventuale necessità di avvio di un intervento di bonifica;
- *3° caso – sito industriale/commerciale che non cambia destinazione d'uso* - In questo caso dovrebbe essere richiesta la caratterizzazione solo se il sito rientra in particolari tipologie che possano far presupporre una potenziale contaminazione (serbatoi o

cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti nel passato o attualmente idrocarburi o sostanze etichettate pericolose; impianti ricadenti nell'allegato A del D.M. 16/05/89 e relativi strumenti regionali, nella disciplina dei D.Lgs. 334/1999 e 59/2005, impianti di gestione dei rifiuti); la caratterizzazione deve essere comunque avviata nel caso di evidenze di contaminazione riscontrate nelle fasi di scavo;

- 4° caso – *sito industriale/commerciale che passa a residenziale* – Va richiesta la caratterizzazione per dimostrare che sono rispettate le CSC dell'uso residenziale.

2.5 RISCHIO DI CONTAMINAZIONE NELLO SCAVO

La domanda deve sempre contenere una dichiarazione del proponente che lo scavo avverrà senza l'ausilio di mezzi e senza l'utilizzo di sostanze in grado di contaminare il materiale estratto.

2.6 DOCUMENTI DI VIAGGIO

Non essendo dei rifiuti, non è previsto il FIR, occorre però che tutti i carichi, oltre ai normali documenti di trasporto merci, siano accompagnati da un documento che riporti la caratterizzazione analitica del materiale (o l'autodichiarazione nel caso non sia necessaria l'analisi), la sua provenienza e la sua destinazione (quest'ultima, sia come indirizzo fisico, sia come destinazione d'uso).

3. DOCUMENTAZIONE DI BASE CHE DEVE ESSERE PRESENTE NEI PROGETTI DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRESENTATI AI SENSI DEI COMMI 2, 3 E 4 DELL'ART. 186 DEL D. LGS. 152/2006

In riferimento al luogo di produzione (oltre ovviamente ai dati anagrafici del soggetto interessato):

- Indirizzo (civico, particelle catastali, carta tecnica, ...)
- Destinazione d'uso urbanistica prima dello scavo
- Destinazione d'uso urbanistica prevista dopo i lavori
- Attività esercitate sul sito nei decenni precedenti, con particolare riferimento alle tipologie che possano far presupporre una potenziale contaminazione (serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti nel passato o attualmente idrocarburi o sostanze etichettate pericolose; impianti ricadenti nell'allegato A del D.M. 16/05/89 e relativi strumenti regionali, nella disciplina dei D.Lgs. 334/1999 e 59/2005, impianti di gestione dei rifiuti);
- Stima del materiale da estrarre (volume in banco e volume presunto del materiale scavato) e descrizione delle modalità di scavo
- Descrizione della metodologia di campionamento (con indicazione cartografica dei punti di prelievo)
- Caratterizzazione analitica (prodotta da un laboratorio certificato)
- Descrizione delle modalità di deposito del materiale scavato
- Calendario dei lavori di scavo e impegno a rispettare i tempi massimi di stoccaggio

In riferimento al luogo di destinazione

- Dati anagrafici del soggetto recettore
- Indirizzo
- Destinazione d'uso prevista
- Tipo di riutilizzo (riempimenti, rilevati, rimodellazioni, reinterri)
- Eventuali vincoli ambientali esistenti sull'area di riutilizzo
- Dichiarazione di potenziale accettazione del materiale da parte del soggetto utilizzatore, anche relativamente al rispetto dei requisiti geotecnici idonei per il progetto previsto

Dichiarazione che lo scavo avverrà senza l'utilizzo di sostanze in grado di contaminare il materiale estratto; in caso contrario, ripetizione della caratterizzazione sul materiale estratto.

Dichiarazione che il sito non è e non è stato interessato da interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della parte quarta del d. lgs. 152/06.

4. DESTINAZIONE AD IMPIANTI CHE NE FANNO UN RIUTILIZZO (SEMPRE AL DI FUORI DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI)

L'unica casistica possibile è quella prevista dall'ultima frase del comma 1) dell'art. 186, cioè "l'impiego di terre e rocce da scavo **nei processi industriali** come **sottoprodotti in sostituzione di materiali di cava.**"

Questo riutilizzo può avvenire solo se sono rispettate tutte le condizioni poste per i sottoprodotti dall'art. 183, comma 1, lettera p) del d. lgs. 152/06.

Poiché l'unica possibilità prevista dalla norma è quella della sostituzione di materiali di cava, risulta evidente che le T&R che possono usufruire di tale possibilità sono quelle che rivestono, fin dalla fase di loro produzione, le stesse caratteristiche dei materiali in ingresso ai processi industriali che trattano materiali di cava per produrre, attraverso apposite lavorazioni, materiali inerti di vario genere da inserire nella filiera produttiva e commerciale.

In questo caso, il criterio di utilizzo non è quello strettamente analitico, quanto quello che detti materiali posseggano i requisiti merceologici ed ambientali sin dalla fase di produzione. Non si parla quindi di analisi e nemmeno di compatibilità e conformità del sito di destinazione non essendo noto il loro utilizzo finale.

Rimangono però validi tutti i vincoli qualitativi ambientali dettati dal comma 6 dell'art. 186, cioè il divieto che le terre e rocce provengano da siti contaminati e da quelli sottoposti ad interventi di bonifica.

Da ciò, si dovrebbe dedurre che le T&R devono comunque sempre rispettare i limiti previsti per l'uso commerciale e industriale.

Non è chiaro, al momento, se sia possibile adottare la procedura ex art. 186 comma 1 anche per il terreno da coltivo, visto che si parla espressamente solo di materiali che sostituiscono quelli di cava e cioè sabbia, ghiaia, etc.

Chiaramente, non sono invece più possibili conferimenti a soggetti terzi che ne facciano un riutilizzo in un secondo tempo, al di fuori della normativa sui rifiuti, in quanto in questo caso non si rientrerebbe né nella definizione di sottoprodotto, né nei criteri previsti dal 186 che permettono l'utilizzo delle T&R al di fuori della normativa sui rifiuti.